



*Ministero
dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
Divisione VI - Incentivi fiscali e accesso al credito

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", e, in particolare, l'articolo 24, che dispone la concessione di un credito d'imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati;

VISTO il comma 1 del medesimo articolo 24, che prevede che il credito d'imposta è pari al 35 per cento, con un limite massimo di 200 mila euro annui ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di: a) personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuto equipollente in base alla legislazione vigente in materia; b) personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, di cui all'allegato 2 del decreto-legge, impiegato in attività di ricerca e sviluppo;

VISTO l'art.27 bis del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221 che reca misure di semplificazione per le assunzioni di personale nelle start-up innovative e negli incubatori certificati;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 23 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2014;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 28 luglio 2014 con il quale sono stati definiti i contenuti della domanda di accesso all'agevolazione, rese note le procedure per la presentazione della domanda e determinato il contenuto minimo della certificazione contabile delle spese sostenute e ammissibili al beneficio;

VISTA l'istanza presentata in data 25-06-2015 dall'impresa 4 C MULTIMEDIA S.R.L. partita iva 03338420924 con sede in VIA FRANCESCO FARA 7 CAGLIARI

DECRETA:

**Art.1
(Concessione del credito d'imposta)**

All'impresa 4 C MULTIMEDIA S.R.L. partita iva 03338420924 con sede legale in VIA FRANCESCO FARA 7 CAGLIARI è concesso un credito d'imposta pari a € 5.744,00 relativo al costo aziendale sostenuto di € 16.413,00 per le assunzioni a tempo indeterminato di n. 1 unità di personale con profili altamente qualificati nell'anno 2013.

Art.2

(Modalità di fruizione del credito d'imposta)

L'importo del credito d'imposta concesso viene indicato dall'impresa beneficiaria nella propria dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è maturato. Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241 presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Art.3

(Controlli)

Il Ministero dello sviluppo economico può disporre controlli e ispezioni sulla corretta fruizione del credito d'imposta che avvengono sulla base della documentazione contabile certificata come disciplinato dal decreto 23 ottobre 2013. La certificazione deve essere annualmente aggiornata ed inviata al ministero dello sviluppo economico tramite l'apposita procedura informatica. Tale invio deve avvenire, per le imprese tenute alla approvazione del bilancio, entro 90 giorni da detta approvazione ovvero per le altre imprese entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la certificazione.

Art.4

(Cause di decadenza del diritto alla fruizione)

Il diritto a fruire del credito d'imposta decade nei seguenti casi:

- a) riduzione o mantenimento da parte dell'impresa beneficiaria, nei tre anni successivi all'assunzione per la quale si fruisce del credito d'imposta, ovvero due anni nel caso di piccole e medie imprese, del numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato, al netto dei pensionamenti, indicato nel bilancio presentato nel periodo d'imposta precedente a quello in cui è stata effettuata ciascuna assunzione cui si riferisce l'agevolazione;
- b) la mancata conservazione dei nuovi posti di lavoro creati per un periodo minimo di tre anni, ovvero due nel caso di piccole e medie imprese;
- c) il mancato invio dell'aggiornamento annuale della certificazione da compilare attraverso procedura informatica entro i termini stabiliti dall'art.3;
- d) la delocalizzazione della attività della beneficiaria successivamente all'11 agosto 2012, in un paese non appartenente all'Area economica Europea, con la riduzione delle attività produttive in Italia nei tre anni successivi al periodo d'imposta in cui ha fruito del contributo;

- e) l'accertamento definitivo di violazioni non formali sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a 5.000 euro, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;
- f) i casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

In caso di indebita fruizione totale o parziale del contributo, il Ministero dichiara la decadenza del diritto a fruire del credito d'imposta e procede, ai sensi della legge 22 maggio 2010, n.73 al recupero del relativo importo maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

Art.5 (Efficacia del provvedimento)

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'invio dell'aggiornamento della certificazione tramite procedura informatica entro trenta giorni dal ricevimento del presente decreto. Decorso inutilmente il predetto termine, il provvedimento si intende decaduto.

IL DIRETTORE GENERALE
Carlo Sappino